

DAVIDE CITO  
Professore nella Pontificia Università della Santa Croce

## **LE PROCEDURE PENALI NEL DIRITTO CANONICO**

Il tema affidatomi in questa giornata conclusiva del 51° Congresso nazionale di diritto canonico in occasione del 50° di fondazione dell'Ascai in questa città di Napoli, risulta particolarmente emblematico nella vita e nella storia della nostra associazione che, in questi 50 anni, ha voluto seguire da vicino la vita giuridica del popolo di Dio affrontando le tematiche che via via si sono andate manifestando, a motivo di varie e anche contrastanti vicende che hanno caratterizzato la storia della Chiesa recente.

E tra le diverse tematiche che hanno inciso profondamente sull'assetto giuridico approntato dal Codice di Diritto Canonico del 1983 vi è senz'altro quello del diritto penale e delle procedure che man mano si sono rese operative e vigenti, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato e le domande che tutto ciò ha suscitato e che tuttora suscita.

A questo proposito credo che più che limitarsi a presentare in modo schematico la situazione oggi presente, possa piuttosto giovare ripercorrere in modo estremamente sintetico le diverse tappe che si sono succedute lungo gli anni e ciò per sottolineare due aspetti correlati che, richiamandosi vicendevolmente, consentono di evidenziare i motivi e le circostanze che hanno determinato e probabilmente determineranno ulteriormente in un futuro molto prossimo le scelte del legislatore in questo campo.

I due aspetti cui prima facevo cenno si riferiscono da un lato alla necessità di far fronte a situazioni inaspettate e particolarmente gravi per la vita della Chiesa e per la sua testimonianza evangelica, e dall'altro al realismo con cui l'Autorità ecclesiale ha cercato di intervenire con efficacia considerando gli strumenti giuridici e organizzativi di cui poteva effettivamente disporre.

Ed è fin troppo ovvio richiamare come il terribile delitto di abusi su minori e anche di persone vulnerabili commesso da chierici, persone consacrate o in ogni caso operatori in strutture ecclesiali abbia costituito il riferimento principale degli ultimi 15 anni nell'ambito degli "aggiustamenti" procedurali che si sono avvicen-

dati e che fanno parte del cammino che la Chiesa sta compiendo in questo campo non solo dal punto di vista strettamente giuridico. E a questo proposito occorre sottolineare come attualmente si centri maggiormente l'attenzione sul momento preventivo più che su quello repressivo, proprio perché obiettivo primario è quello di creare ambienti sicuri e formativi nelle strutture ecclesiali.

### 1. *Le procedure penali nel CIC 1983.*

Punto di partenza ineludibile è l'assetto normativo offerto dal CIC 1983 che cerca di esprimere negli aspetti procedurali le linee guida che portarono alla riforma del CIC 17 in ambito penale.

Non vi è dubbio innanzitutto che l'importanza del principio che considera la pena soltanto come *extrema ratio*, tenuto conto degli strumenti pastorali e disciplinari di cui la Chiesa dispone, e che se ha certamente un valore nel momento costitutivo lo ha pure in quello applicativo. Di fatto il can. 1317 stabilisce che le pene siano costituite solo quando siano veramente necessarie «le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica». Verificandosi il caso delittuoso, si pone la necessità di valutare e ponderare la situazione concreta ed esaminare se la pena sia lo strumento migliore per provvedere alla disciplina della Chiesa, eliminando lo scandalo, riparando il danno, ristabilendo la giustizia e al ravvedimento dell'individuo.

Ed è in questa prospettiva che si comprende l'importanza fondamentale attribuita dal legislatore al can. 1341, che apre tutta la legislazione sulla applicazione della pena. Tale canone è stato presentato come il canone che evidenzia la mitezza e la pastoralità del diritto penale della Chiesa. Di fatto la normativa di tale canone lascia l'applicazione della pena in qualche modo sempre *facoltativa*, secondo il prudente giudizio pastorale dell'Ordinario, come del resto evidenzia il can. 1718.

E quindi in coerenza con il can. 1341, vanno letti anche quegli altri canoni, che, anche a processo concluso, lasciano al superiore o al giudice ampio margine ancora di discrezionalità. Cosicché l'autorità competente, nel caso di *penae facultative*, può, secondo la sua prudenza, mitigare la pena o sostituirla con una penitenza (can. 1343), oppure, in caso di *pena obbligatoria*, può differire la punizione, astenersi dalla stessa punizione e irrogare una pena più mite di quella prevista, o una pena in sospensivo *sub condicione* (can. 1344), oppure nella presenza di circostanze attenuanti, astenersi del tutto dalla pena (can. 1345); nel caso poi dell'eccessivo cumulo di pene può contenerle entro equi limiti (can. 1346), senza dimenticare, peraltro la situazione economica del chierico (can. 1350).

Considerando tanto margine di discrezionalità, ci si è domandato, secondo le parole del compianto card. Velasio De Paolis agli inizi del 2000: «se di fatto la legislazione canonica in materia provvede sufficientemente alla disciplina ecclesiastica e alla tutela dei diritti dei fedeli. Particolarmente nel campo penale si richiede, è stato fatto osservare, che il legislatore regoli l'esercizio della potestà entro confini sufficientemente precisi, sia per assicurare la disciplina della Chiesa, sia per non correre il rischio di favoritismi o di discriminazioni, di rigorismo o di rilassatezza. La difficoltà non sembra essere senza fondamento. Anzi i diciassette anni di vita del codice sembra che abbiano messo in luce una certa insufficienza dell'ordinamento penale a fronteggiare situazioni di pericolo e di danno alle anime per comportamenti indisciplinati ai quali non si è posto riparo a tempo. (...) Non si è lontani dalla verità se si afferma che le deficienze denunciate più che dalla mitezza e dalla flessibilità della norma derivano dal fatto che si è semplicemente disatteso il diritto penale della Chiesa».

Le procedure penali indicate dal Codice si sostanziano o nella via giudiziale, a favore della quale lungo gli anni e in molteplici occasioni si sono espressi in modo pressoché unanime non solo gli Autori ma anche il Legislatore, e la via extra-giudiziale, o amministrativa, ritenuta una via percorribile solo per giusta causa e con efficacia limitata (con la proibizione di infliggere pene perpetue). Del resto la redazione dell'attuale can. 1342 fu parecchio sofferta: Il principio generale del §1 è frutto di una lunga e faticosa elaborazione. L'intenzione iniziale era chiara: favorire il processo giudiziale rispetto a quello amministrativo. Tuttavia nelle successive elaborazioni tale intenzione è venuta affievolendosi sempre di più, fino a rimanere appena percepibile dalla formulazione stessa. La prima redazione parlava di «causae graves» che dovevano esistere per abbandonare la via del processo giudiziale in favore di quello amministrativo, e per di più si richiedevano «probationes de delicto evidentes». La discussione sorta nel *coetus* su tale canone ebbe origine da parte di alcuni che non erano ancora soddisfatti della formulazione, e ne avrebbero desiderata una che imponeva sempre in modo obbligatorio il processo giudiziale, in ordine alla applicazione delle pene. Tuttavia contro tale richiesta altri consultori si opposero. Questi pur comprendendo le ragioni per la richiesta di un processo giudiziale obbligatorio in ogni caso, ossia per assicurare la giustizia nella applicazione delle pene, si appellarono alla evidenza dei fatti, i quali esigono uno strumento agile e rapido, quale è precisamente la via amministrativa. E si rifacevano poi alla redazione del canone, per dire che essa indicava chiaramente la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Non mancò neppure chi avrebbe voluto correggere il canone in modo da togliere tale preferenza e collocare sullo stesso piano sia la

via amministrativa che quella giudiziale. Questa proposta tuttavia rimase isolata. La conclusione fu che la redazione rimanesse immutata<sup>1</sup>.

Un'altra discussione si ebbe a proposito della espressione «et probationes de delicto evidentes sint». Tra coloro che non approvavano la preferenza accordata alla via giudiziale, ci fu chi propose che tale espressione venisse abolita. La ragione da essi addotta fu che nella normativa amministrativa esistevano garanzie non meno sicure della procedura giudiziaria. Di fatto la proposta fu accolta. Così la redazione del canone non rimase affatto immutata, dal momento che il testo finale al posto della «graves causae» ha solo «iustae causae» e la frase «et probationes de delicto evidentes sint» è scomparsa del tutto<sup>2</sup>.

Quanto allo svolgimento del processo penale il Codice sviluppa nei cann. 1721-1728 le caratteristiche peculiari di tale procedura rimandando poi alla normativa sul giudizio contenzioso ordinario. Il processo extragiudiziale viene condensato nel can. 1720 e nei cann. 1734-1739 per quanto concerne i ricorsi contro i decreti fino alla *sectio altera* della Segnatura Apostolica.

Il quadro generale delle procedure penali si arricchì il 30 agosto 1997 con la promulgazione del Regolamento per l'esame delle dottrine (*Agendi ratio in examine doctrinarum*), approvato in forma specifica da Giovanni Paolo II, che sostituì quello in vigore dal 1971. Si tratta di una procedura di tipo amministrativo, che esprime le competenze giuridiche in materia dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede, capace peraltro di poter infliggere o dichiarare pene canoniche anche al di fuori della procedura giudiziale o extragiudiziale indicata nel Codice. Di fatto, come indica l'art. 28 del Regolamento, «qualora l'Autore non abbia corretto in modo soddisfacente e con pubblicità adeguata gli errori segnalati, e la Sessione Ordinaria sia giunta alla conclusione che è incorso nel delitto di eresia, apostasia o scisma, la congregazione procede a dichiarare le pene *latae sententiae* incorse; contro tale dichiarazione non è ammesso ricorso». art. 29 Se la Sessione Ordinaria accerta l'esistenza di errori dottrinali che non prevedono pene *latae sententiae*, la Congregazione procede a norma del diritto sia universale sia proprio.

Questo Regolamento non verrà né abrogato né sostituito dalle Norme *de gravioribus delictis* del 2010 che esplicitamente lo richiamano nell'art. 1.

Prima di arrivare allo snodo del 2001 si può affermare che dal momento dell'entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico nel 1983 fino al 1999 vi sono stati interventi normativi integrativi o correttivi, come la questione rela-

<sup>1</sup> *Communicationes* 9 (1977), 161. Cfr. V. DE PAOLIS, *Il processo penale del nuovo codice*, in *Dilexit iustitiam. Studia i honorem Aurelii Card. Sabattani*, Z. GROCHOLEWSKI - V. CARCEL ORTÍ (Cur), Città del Vaticano 1984, 473-494.

<sup>2</sup> *Communicationes* 9 (1977) 161.

tiva alla massoneria<sup>3</sup>, al concetto giuridico di aborto<sup>4</sup>, alla registrazione delle confessioni<sup>5</sup>, alle conseguenze penali in seguito al rifiuto o alla negazione delle dottrine definitive<sup>6</sup>, all'interpretazione del can. 1367 riguardante la profanazione delle specie eucaristiche<sup>7</sup>, ma si trattava in fondo di un inevitabile aggiornamento dovuto a nuove situazioni senza però intaccare l'impianto soprattutto processuale del diritto penale. Dal 2001 abbiamo assistito invece ad una modifica progressiva di detto impianto, modifica che ha, tra l'altro, uno dei suoi tratti più significativi nella possibilità di infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale per via extragiudiziale, derogando in modo diretto al can. 1342 §2 del CIC. Ma in ogni caso penso sia utile rimarcare che le innovazioni che si sono succedute non sono state dettate da un progetto organico di riforma bensì dalle circostanze di emergenza che si sono presentate. Questo fatto rende a volte difficoltoso il lavoro dell'interprete per l'incertezza in cui spesso ci si trova ad operare.

Ripercorrendo in modo molto sommario le tappe più significative che si sono succedute a partire dal 2001 si possono forse trarre delle indicazioni che evidenziano le linee di sviluppo che il diritto penale canonico sta assumendo e che presentano anche punti problematici.

## 2. *Il m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela.*

Un momento decisivo è stato costituito, come detto, dalla promulgazione da parte di Giovanni Paolo II del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* avvenuta il 30 aprile 2001<sup>8</sup>. Scopo del m.p. era quello di concludere un *iter* legislativo che si prefiggeva di delineare i delitti che, a norma dell'art. 52 della cost. ap. *Pastor bonus* nonché del can. 1362 del CIC e dell'analogo can. 1152 CCEO, erano da considerarsi delitti riservati alla CDF e che erano ricompresi nella

<sup>3</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Declaratio de associationibus massonicis*, 26 novembre 1983 AAS 76 (1984) 300:

[http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_19831126\\_declaration-masonic\\_sp.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_sp.html)

<sup>4</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Risposta* 19 gennaio 1988, in AAS 80 (1988) 1818.

<sup>5</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto* "Urbis et Orbis", in AAS 80 (1988) 1367.

<sup>6</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *motu proprio* "Ad tuendam fidem", in *L'Osservatore romano*, 30 giugno-1° Luglio 1998, I-IV con cui venne modificato il canone 1371 CIC.

<sup>7</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Risposta* 3 luglio 1999, in *L'Osservatore Romano*, 9 luglio 1999, 1.

<sup>8</sup> In AAS 93 (2001) 737-739.

dicitura: «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa».

A differenza di quanto era avvenuto con la *Agendi ratio in doctrinarum examine*, a cui peraltro il m.p. faceva esplicito riferimento, nel 2001 fu reso pubblico solamente il m.p. del Romano Pontefice e la *Lettera* inviata ai Vescovi e agli altri Ordinari della Chiesa latina e delle Chiese orientali, ma non il testo completo delle norme sostanziali e processuali relative ai *delicta graviora*. La motivazione di questa scelta fu data dall'allora Segretario della CDF mons. Bertone in un'intervista al giornale *30 Giorni* del febbraio 2002 in questi termini: *Domanda*: «Perché le nuove norme sui *delicta graviora* sono state rese note in questa maniera un po' riservata, senza una conferenza stampa e senza la pubblicazione sull'*Osservatore Romano*?». *Risposta*: «Capisco che i giornalisti preferiscono una moltiplicazione delle conferenze stampa. Ma l'argomento trattato è molto particolare, molto delicato. Per evitare facili sensazionalismi si è preferito diffonderle per vie ufficiali senza troppa enfasi». *Domanda*: «A dire il vero anche per le vie ufficiali le Norme vere e proprie, quelle sostanziali e quelle procedurali, non sono state pubblicate...». *Risposta*: «è vero. Vengono mandate ai Vescovi e ai Superiori religiosi che avendo di questi problemi ne fanno espressa richiesta. La normativa sostanziale comunque è praticamente condensata nella Lettera della Congregazione ai Vescovi e pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis*». Non andava comunque dimenticato che la prassi precedentemente seguita nei riguardi dell'istruzione *Crimen sollicitationis* del 1962 era di assoluta e totale segretezza.

Il m.p. in esame chiarì l'incertezza che si era venuta a creare dopo l'entrata in vigore del CIC, del CCEO e della *Pastor bonus* su quali fossero da considerarsi i delitti riservati alla CDF e sul loro regime giuridico (Tribunale competente, durata della prescrizione dell'azione criminale ecc.). Era un m.p. destinato a tutta la Chiesa ed entrò in vigore lo stesso giorno della sua promulgazione (30 aprile 2001) benché la lettera inviata ai Vescovi fosse datata 18 maggio 2001<sup>9</sup>.

Il m.p. era diviso in due parti: la prima, di tipo sostanziale, conteneva i delitti riservati alla competenza della CDF, la seconda, senz'altro più innovativa, descriveva la procedura da adottarsi quando occorreva giudicare questi delitti.

Tralasciando la parte sostanziale relativa ai delitti da considerarsi ricompresi nel novero dei "graviora" e fissando l'attenzione sulla questione procedurale, si può dire che il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, fu innovativo dal punto di vista processuale. Infatti d'accordo con l'art. 52 della *Pastor bonus*, conferì alla CDF la competenza per giudicare i delitti in questione. Essa si

<sup>9</sup> Tra i commenti al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* che furono fatti subito dopo la sua pubblicazione cf. V. DE PAOLIS, *Norme de gravioribus delictis reservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Periodica*, 91 (2002) 273-312.

configurò di tipo esclusivo per quanto concerne gli altri Dicasteri della Curia Romana, compresi i Tribunali apostolici, lasciando salva, pur attenuandola, la competenza degli Ordinari locali. A questo proposito si può notare che il giudizio di convenienza stabilito dal can. 1718 per la prosecuzione o meno della procedura penale non viene lasciato agli Ordinari ma è affidato alla Congregazione, il che comporta il passaggio dalla discrezionalità alla obbligatorietà dell'azione penale in certe fattispecie. Per quanto riguarda le norme processuali il m.p. costituì, in generale, un notevole passo in avanti rispetto alla normativa precedente sotto diversi aspetti. Pur considerando, infatti, la necessità di intervenire tempestivamente ed efficacemente in presenza di delitti particolarmente gravi e scandalosi, il m.p. stabiliva due principi diretti a garantire i diritti dell'accusato. L'art. 17 sulla via giudiziaria da seguire per questi delitti sia presso la CDF che presso le istanze locali. In secondo luogo il m.p. innovava la normativa precedente stabilendo un tempo di prescrizione per tutti i *delicta graviora*, tempo che veniva fissato in dieci anni (art. 5 §1) a meno che non si trattasse di un delitto commesso con un minore nel qual caso la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima (art. 5 §2). Il passaggio da un regime di imprescrittibilità, indicato espressamente nella *Instructio* del 1962 ad un regime di prescrizione nettamente più lungo di quello ordinario ma pur sempre determinato, offriva non soltanto garanzie per l'imputato ma pareva congruente con la finalità dell'ordinamento penale ecclesiale.

Un altro elemento positivo andava ravvisato negli artt. 13 e 14 che riuscivano a coniugare bene sia la competenza della CDF che la responsabilità dell'Ordinario dell'accusato. Infatti, se non vi erano particolari ragioni, all'Ordinario spettava sia l'indagine previa che il processo di primo grado, una volta informata la Congregazione, anche se quest'ultima, in via eccezionale, poteva avocare a sé la causa e dirimerla in entrambi i gradi di giudizio. Infine l'art. 23 stabiliva le condizioni per il giudicato che si sarebbe prodotto o in seguito alla sentenza di seconda istanza (senza necessità della doppia sentenza conforme indicata nel can. 1641, 1°), o alla mancata proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado da effettuarsi entro un mese, o alla perenzione o rinuncia dell'istanza in grado di appello.

Per concludere la tappa relativa al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* si può senz'altro condividere il giudizio espresso dall'allora mons. Bertone: «mentre per il giudizio circa i delitti contro la fede si è proceduto con una certa rapidità a elaborare una precisa normativa, d'altronde già sperimentata precedentemente nel 1971, per i delitti più gravi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti si è avanzato con particolare cautela; si è voluto in questo ambito fare una legislazione che rispetti la giustizia nella carità, mettendo in pratica l'equità canonica anche nell'elaborazione delle norme e non solo nella loro



successiva applicazione durante i processi, per giungere alla formulazione più saggia e adeguata all'odierna temperie della Santa Chiesa di Dio»<sup>10</sup>

### 3. *Le modifiche al m.p. del 2002 e 2003.*

Tuttavia, il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* cominciò ad essere oggetto di modifiche a partire dal novembre 2002 fino al febbraio 2003. Questi cambiamenti non furono direttamente pubblicati ma se ne ebbe conoscenza attraverso internet<sup>11</sup>. Le modifiche cambiarono profondamente la struttura del m.p. in certi suoi momenti essenziali, e parve subito evidente che fu la pratica concreta di poter perseguire efficacemente i casi di abuso sui minori a giustificarle.

Per quanto concerne le norme sostanziali vi sono da segnalare soltanto due aggiunte che comunque non alterarono l'impianto di fondo.

Certamente più sostanziali parvero invece le modifiche relative alle norme procedurali che toccarono quasi tutti gli aspetti del m.p. Innanzitutto la modifica all'art. 17 che stabiliva l'obbligatorietà del processo giudiziario. Fu introdotta al riguardo la seguente disposizione derogatoria: «viene concessa la facoltà alla CDF di dispensare dall'art. 17 nei casi gravi e chiari che a giudizio del Congresso Particolare della CDF: a) possono essere portati direttamente al Santo Padre per la dimissione *ex officio*; ovvero b) possono essere trattati con il rito abbreviato di cui al can. 1720 dall'Ordinario che, nel caso sia del parere di procedere alla dimissione del reo, dovrà chiedere alla CDF la comminazione di detta pena per decreto». Va sottolineato che questa dispensa richiedeva la contemporanea presenza di gravità e di chiarezza (quanto al fatto delittuoso e alla colpevolezza dell'imputato) che fossero emerse nell'indagine previa (can. 1717); al tempo stesso la possibilità che si potesse passare direttamente dall'indagine previa alla inflizione della pena della dimissione dallo stato clericale poteva rischiare nella pratica di comprimere il diritto di difesa dell'imputato. Inoltre, la struttura della procedura amministrativa del can. 1720 non sembrava essere propriamente un semplice rito abbreviato, essendo priva degli elementi propri del processo penale giudiziario dal momento che, ad esempio, il promotore dell'azione penale e il giudice avrebbero potuto coincidere nella medesima persona, anche se la pena di dimissione dallo stato clericale veniva

<sup>10</sup> T. BERTONE, *La competenza e la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 11 (2001) 40.

<sup>11</sup> Il primo testo che pubblicò il m.p. con queste modifiche fu quello di W.H WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process*, Second Edition Revised and Updates, Ottawa 2003, 303-316, e successivamente anche la rivista *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 313-321.



eventualmente inflitta dalla Congregazione e non dall'Ordinario che aveva promosso il giudizio.

Altro elemento di grande novità fu costituito dalla possibilità di deroga della prescrizione decennale prevista dall'art. 5 del m.p. Infatti: «il Santo Padre nell'Udienza concessa all'Ecc.mo Segretario della CDF, S.E.R. mons. Tarcisio Bertone, il 7 novembre 2002, ha concesso la facoltà alla CDF di derogare ai termini della prescrizione, caso per caso, su motivata domanda dei singoli Vescovi». Anche qui si trattava di una deroga non automatica bensì da concedersi caso per caso su richiesta motivata, tuttavia non vi è dubbio che introducesse un elemento di incertezza a danno dell'imputato, e poneva anche il problema di come conciliare questo disposto sia con il principio del can. 1313 §1 relativo all'applicazione della norma più favorevole all'imputato sia, eventualmente, con il principio dell'irretroattività della legge penale (can. 9 CIC). Questa facoltà, ora inserita come norma nel testo approvato nel 2010, manifesta una precisa scelta effettuata dal Sommo Pontefice in vista dell'attuazione dell'interesse pubblico di persecuzione dei delitti, scelta che ha comportato, per delitti di particolare gravità, come quelli riservati alla CDF, di prevedere un'eccezione al principio della *lex favorabilior* di cui al can. 1313<sup>12</sup>.

Nell'ambito delle garanzie del diritto di difesa dell'imputato, il m.p. subì un'ulteriore modifica che è da ricollegarsi a quanto evidenziato in precedenza relativamente alla possibilità di adozione, da parte della CDF, di provvedimenti amministrativi tra i quali, ovviamente, il decreto penale di condanna. La deroga, dal titolo "Procedura Speciale in caso di ricorsi contro i provvedimenti amministrativi della CDF riguardanti i casi di *delicta graviora*", prevedeva infatti che: «nei casi di *delicta graviora*, le richieste di revoca di provvedimenti amministrativi della CDF e tutti gli altri ricorsi contro detti provvedimenti, fatti a norma dell'art. 135 del Regolamento Generale della Curia Romana, saranno riferiti alla FERIA IV che deciderà nel merito e sulla legittimità *remoto quovis ulteriore recursu de quo in art 123 Constit. Apost. Pastor bonus [recursus ad Signaturam Apostolicam]*». Il meccanismo di mantenere all'interno della CDF tutta la procedura extragiudiziale (conferma del decreto di primo grado e valutazione del ricorso da parte sostanzialmente delle stesse persone) verrà confermato nella redazione del 2010 e cambierà soltanto con la creazione del Collegio per l'esame dei ricorsi nel 2014.

Da ultimo le modifiche al m.p. riguardarono la condizione sacerdotale di coloro che potevano intervenire a diverso titolo nei procedimenti sui *delicta graviora* sia presso la CDF che presso i tribunali locali: «viene concessa la facoltà alla CDF di dispensare dal requisito del sacerdozio e dal requisito della

<sup>12</sup> Cfr. C. PAPAIE, *Il processo penale canonico*, Città del Vaticano 2012<sup>2</sup>, 241-242.

laurea in diritto canonico di cui agli artt. 8 (*Iudices*), 9 (*Promotor Iustitiae*), 10 (*Notarii et Cancellarii*), 11 (*Advocati et Procuratores*), 12 (*Iudices, Promotores Iustitiae, Notarii, Patroni in aliis Tribunalibus*). Nel caso della dispensa dal requisito della laurea in diritto canonico questa dispensa sarà concessa soltanto a persone insignite di una licenza in diritto canonico che hanno lavorato in tribunali ecclesiastici per un periodo ritenuto adeguato. Per quanto riguarda i giudici (artt. 8 e 12), ci si atterrà al dispositivo del can. 1421». Questa misura prendeva certamente atto della scarsità di giudici sacerdoti e laureati in Diritto Canonico cercando peraltro di garantire che la dispensa fosse data a persone che potessero offrire le migliori garanzie per lo svolgimento di un processo così delicato. A questo riguardo mi pare interessante notare che la possibilità di far intervenire dei laici in queste procedure, se è stata provocata inizialmente dalla scarsità di sacerdoti preparati, potrebbe invece risultare molto conveniente e adatta a laici debitamente preparati.

Concludendo questa tappa si può sottolineare che in essa si affacciano due elementi destinati ad avere notevole spazio nel prosieguo della normativa penale: la procedura extragiudiziale per poter infliggere pene perpetue e il ricorso alla cosiddetta dimissione *ex officio* dallo stato clericale che si presenta peraltro come un provvedimento dato dallo stesso Romano Pontefice e quindi non suscettibile di ricorso od impugnazione<sup>13</sup>.

Queste modifiche, entrate in vigore come facoltà speciali furono poi confermate da Benedetto XVI il 6 maggio 2005.

#### 4. *La nuova edizione del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela del 2010, e le linee guida per le Conferenze Episcopali.*

Il 15 luglio 2010, mediante la loro pubblicazione sul sito internet della Santa Sede, apparvero le modifiche al m.p. *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, già annunciate nei mesi precedenti e approvate da Papa Benedetto XVI il 21 maggio. Prima di fare cenno al loro contenuto pare importante sottolineare come le modalità che hanno accompagnato la pubblicazione di queste norme rappresentino un punto di svolta nella prassi della Santa Sede, tanto più significativo se si pensa che riguardano un Dicastero che si è sempre caratterizzato per uno stretto riserbo anche nei riguardi della normativa adottata, dovuto generalmente alla delicatezza della materie oggetto delle sue competenze.

<sup>13</sup> Un commento successivo alle modifiche apportate al m.p. nel 2002 e nel 2003 ma prima della sua revisione nel 2010 si può trovare, fra gli altri, in K. MARTENS, *Les délits les plus graves réservés à la congrégation pour la Doctrine de la Foi*, in *Revue de Droit Canonique* 56 (2009) 201-221.

Innanzitutto va rimarcato il fatto che la notizia delle modifiche era stata ampiamente filtrata alla stampa, preparando quindi l'opinione pubblica alla loro ricezione. Inoltre la collocazione già da alcuni mesi sulla *home page* del sito internet della Santa Sede di un "focus" dedicato esplicitamente al tema dell'abuso dei minori e ad alla corrispondente risposta della Chiesa ha fatto sì che in modo accessibile (anche perché multilingua) e pubblico fossero raccolti documenti certamente di indole e di portata diversa ma che presentano all'opinione pubblica le linee su cui la Chiesa si muove in questo campo offrendo così, a chi lo desidera, un'informazione sufficientemente dettagliata della problematica<sup>14</sup>. L'importanza assunta dalla tematica degli abusi è tale che è l'unico "focus" della *home page* della Santa Sede rimasto inalterato in tutti questi anni.

Le modifiche al m.p. poi, non sono state semplicemente rese pubbliche in lingua latina ma, al fine di renderle comprensibili anche ai non specialisti, oltre al fatto che sul sito internet le suddette norme sono apparse in sette lingue, esse sono state pure accompagnate da quattro documenti ossia: la "Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le *modifiche introdotte* nella lettera apostolica motu proprio data *Sacramentorum sacnitatis tutela*", in cinque lingue, datata 21 maggio, a firma del Prefetto e del Segretario della CDF con cui vengono rese pubbliche le modifiche approvate dal Sommo Pontefice. Questa lettera è anche accompagnata da una *Relazione*, in sei lingue, che elenca le modifiche introdotte nel nuovo testo delle Norme. Gli altri due documenti sono un'"Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede", in tre lingue, che illustra l'evoluzione di questa normativa a partire dal Codice del 1917 e, infine, una Nota di P. Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal titolo "Il significato della pubblicazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*", in cinque lingue.

A fare da traino a questo profondo mutamento "comunicativo" è stato certamente il delitto dell'abuso sui minori perpetrato da chierici che, con parole di P. Lombardi, proprio per: «la vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest'ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi. è giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l'orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie»<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> E proprio da questo sito, dove non diversamente indicato, ho preso i testi citati in queste note.

<sup>15</sup> P. F. LOMBARDI, *Il significato della pubblicazione delle nuove Norme sui delitti più gravi*, in [www.vatican.va/resources/resources\\_lombardi-nota-norme\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_it.html)

Quanto al contenuto di questa revisione va ricordato di nuovo che a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore del m.p., esso fu oggetto di modifiche ritenute necessarie per consentirne un'efficace applicazione. Ecco, uno degli scopi della pubblicazione delle nuove Norme è stato proprio quello di inserire detti cambiamenti nel testo di legge, in modo da includerli nella normativa ordinaria della Chiesa con l'ulteriore conseguenza di non dover ogni volta richiedere al Santo Padre la loro conferma. Pertanto sia nelle norme sostanziali che processuali ritroviamo tutte le modifiche avvenute in precedenza. Ad esse se ne aggiungono altre che verranno sommariamente presentate di seguito. Il m.p. si presenta ora composta da 31 articoli rispetto ai 26 della prima edizione<sup>16</sup>.

Seguendo l'ordine degli articoli, innanzitutto si può segnalare la modifica che specifica meglio l'ambito "materiale" di competenza della CDF nell'interpretazione dell'art. 52 dalla cost. ap. *Pastor bonus* rispetto a come era stato fatto dal m.p. *Sacramentorum sanitatis tutela*<sup>17</sup>. Non solo l'art.1 §1 del m.p. aggiunge l'espressione «delicta contra fidem»<sup>18</sup>, ma inserisce pure un art. 2 dove questi delitti *contra fidem* vengono indicati facendo riferimento ai rispettivi canoni dei Codici latino ed orientale<sup>19</sup>. In questi casi la Congregazione agisce in seconda istanza come giudice di appello o di ricorso, lasciando inalterate le competenze dell'Ordinario locale quanto alla remissione della pena ed allo svolgimento in prima istanza del processo giudiziario o amministrativo per la inflizione o la dichiarazione della pena.

Alla CDF è affidata pure la competenza penale, nel caso di *delicta graviora*, nei confronti dei Padri Cardinali, Patriarchi, Legati della Sede Apostolica e Vescovi, spettante al Romano Pontefice e quindi su suo previo mandato, ed anche delle altre persone fisiche indicate nei cann. 1405 §3 CIC e 1061 CCEO. Quindi un ampliamento stabile delle competenze giudiziarie della CDF, sebbene limitata ai delitti più gravi, nei confronti del Tribunale della Rota Romana.

L'ultima modifica concernente le norme sostanziali del m.p. riguarda la prescrizione dei *delicta graviora*. Da un lato, infatti, si è inserita la facoltà concessa nel 2002 alla Congregazione di potervi derogare, eliminando però il riferimento alla richiesta motivata dei Vescovi, e dall'altro è stata estesa da dieci a venti

<sup>16</sup> Un commento esaustivo sull'assetto di queste norme si può trovare in D. MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 32/2013, 21 ottobre 2013, 1-25.

<sup>17</sup> Il m.p. affermava che «Approbata a Nobis *Agendi ratione in doctrinarum examine*, necesse quidem erat pressius definire sive «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa», lasciando quasi intendere che la competenza sui delitti contro la fede si esaurisse nella *Nova agendi ratio*.

<sup>18</sup> La specificazione dei delitti *contra fidem* mancava, infatti, nella redazione del 2001.

<sup>19</sup> Cann. 751 e 1364 CIC; 1436 e 1437 CCEO.

anni, mantenendo la sua decorrenza a partire dal compimento della maggiore età della vittima se si tratta di delitto su minori. Indubbiamente l'estensione da dieci a venti anni sembrerebbe poter evitare un uso eccessivo della deroga dei termini in questione, tuttavia la normativa vigente rimane problematica e non facilmente conciliabile con il principio del *favor rei*. Inoltre, a mio parere, sarebbe quasi preferibile un regime di imprescrittibilità valevole per tutti piuttosto che un regime di venti anni ma derogabile e quindi imprescrittibile solo per alcuni casi ritenuti meritevoli della deroga, in quanto parrebbe insinuare un possibile esercizio arbitrario della potestà giudiziaria.

Dal momento che il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* è principalmente di carattere processuale, sono state proprio le norme procedurali all'interno del m.p. ad essere state oggetto, fin dall'inizio, di modifiche per adattarle alle situazioni concrete in modo da permettere lo svolgimento rapido ed efficace dei processi nei casi di abuso di minori. In questo senso le norme rese pubbliche il 15 luglio riprendono sostanzialmente i cambiamenti prodottisi negli anni 2002 e 2003 fatte salve due novità, una di tipo per lo più chiarificatore, l'altra di carattere più sostanziale. All'art. 17 del nuovo testo, infatti, si prevede che, qualora il caso sia deferito alla Congregazione senza aver prima condotto l'indagine previa prevista nei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, gli atti preliminari del processo *possano* e non *debbano* essere svolti dalla Congregazione medesima. Più rilevante, invece appare l'inserzione, nell'attuale art. 19, della dicitura «ab investigatione praevia inchoata» delle misure cautelari a carico dell'indagato previste nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. Il tema è spinoso giacché la dottrina, generalmente, si era espressa negativamente su questa possibilità<sup>20</sup>.

Riassumendo ora, in modo estremamente sintetico l'insieme delle modifiche alle norme procedurali introdotte lungo gli anni e riprese nelle nuove norme e che attualmente sono quelle in vigore, si può dire che esse modificano l'impianto previsto nel 2001 per cercare di sopperire a varie problematiche quali soprattutto la mancanza di personale preparato e la complessità di un'eventuale procedura giudiziaria.

Innanzitutto va ricordata la modifica al precedente art. 17 (ora art. 21) che stabiliva, l'obbligatorietà in queste fattispecie del processo penale giudiziario. Ora, invece, accanto al processo giudiziario si potrà esperire, sia presso la Congregazione che nelle istanze locali, la procedura extragiudiziale prevista

<sup>20</sup> Cfr. per tutti F. DANEELS, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in J. CONN – L. SABBARESE (cur.), *Iustitia in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis*, Roma 2005, 503, in quale affermava: «Le misure cautelari di cui al can. 1722, dunque non possono essere applicate nell'investigazione previa e neanche alla sua conclusione, ma soltanto avviato il vero processo penale». Quasi a dire che nemmeno la procedura amministrativa diretta ad infliggere o dichiarare le pene fosse idonea ad una tale tipo di provvedimento.

nei cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, anche se a volte in forma “rinforzata” ossia attribuendo voto deliberativo agli “assessori” di cui al can. 1720, 2° CIC, ed anche il deferimento diretto al Santo Padre per la dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi.

Evidentemente tutto ciò sembra essere una sorta di linea tendenziale che inverte il principio sancito dal Codice della preferenza della via giudiziaria rispetto a quella amministrativa, preferenza che non è posta solo a favore dell'accusato ma anche di colui che è chiamato a giudicare, affinché la sua decisione sia ponderata e possa raggiungere quella certezza morale al cui servizio il contraddittorio processuale è posto come strumento, anche se viene riservata alla Congregazione e non all'Ordinario che ha promosso il giudizio, la possibilità di irrogare la pena di dimissione dallo stato clericale<sup>21</sup>.

Nell'ambito delle garanzie del diritto di difesa dell'imputato si conferma, nell'art. 27 che contro gli atti amministrativi emessi dalla Congregazione è ammesso solo il ricorso entro sessanta giorni (e non più trenta) alla medesima Congregazione, escludendo i ricorsi previsti dall'art. 123 della cost. ap. *Pastor bonus* e segnatamente il ricorso alla Segnatura Apostolica.

Viene confermata, poi, l'importante *facultas sanandi* degli atti dei tribunali inferiori posti in violazione di norme processuali ad eccezione del diritto di difesa e, per ultimo, l'art. 15 delle nuove norme, conferma la facoltà di dispensare dai requisiti del sacerdozio e del dottorato in diritto canonico al personale dei Tribunali indicato nell'art. 14, cercando così di sopperire alle notevoli carenze in tal senso riscontrabili nei tribunali inferiori.

In una considerazione complessiva non può essere adeguatamente compresa l'evoluzione del diritto penale canonico in questi anni se non si tiene conto dell'incidenza del delitto di abuso sui minori nella vita della Chiesa e dello sforzo promosso tenacemente da Benedetto XVI di promuovere, anche a livello giuridico, strumenti che consentano di tutelare le vittime di tali abusi, impedendo anche, nel limite del possibile, il ripetersi di queste azioni delittuose. E tutto ciò sulla base della reale situazione in cui la Chiesa e la sua organizzazione giudiziaria versano nel momento presente.

Va ora sottolineato un punto a mio avviso molto importante anche in vista di eventuali provvedimenti futuri. Tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza delle cause riguardanti abusi su minori viene trattata per via extragiudiziale, come riuscire a costruire una procedura adeguata utilizzando solo le stringate diciture dei cann. 1727 e 1720? Di fatto si è formalmente lasciato

<sup>21</sup> Per un'appassionata e approfondita disamina della problematica relativa allo strumento processuale in ambito penale si veda la ponderosa riflessione di J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, divisa in due parti apparse in *Archivio Giuridico*, 232 fasc. 2-2012, 165-224 e fasc. 3-2012, 293-357.

intatto il dettato codiciale. Entra qui in gioco, nel corso degli anni, la cosiddetta prassi della Congregazione, che certamente si sta muovendo nella direzione di equilibrare in modo adeguato tutte le esigenze richieste dalla delicatezza e gravità della materia quali il diritto di difesa, la rapidità della procedura, la tempestività degli interventi, la disciplina del segreto pontificio cui queste cause sono soggette. Ma questa prassi, appare di volta in volta, in modo non sempre lineare (voto degli assessori o meno, possibilità di infliggere pene perpetue da parte degli Ordinari in modo autonomo, diritto di difesa durante l'indagine previa ecc.), non è pubblicata, e ciò può rendere difficoltosa un'applicazione della procedura extragiudiziale<sup>22</sup>. La prassi della Congregazione sembra quasi muoversi inversamente da quanto denunciato negli anni scorsi relativamente ai processi matrimoniali. Allora si parlava di amministrativizzazione del processo matrimoniale, qui avremmo una giudizializzazione della procedura penale amministrativa.

E in questo senso sarebbe auspicabile la pubblicazione di un vademecum o istruzione per aiutare i Vescovi e gli operatori del diritto nel caso di delitti riservati, e risultano anche di molta utilità le linee guida che le Conferenze episcopali stanno redigendo con l'aiuto prezioso della Pontificia commissione per la Tutela dei minori. E chissà predisporre una normativa organica sul tema a modo del MIDI.

L'ultimo tassello in ordine di tempo relativo alle procedure concernenti i delitti riservati, e in particolare agli abusi sui minori e le persone vulnerabili è costituito dal m.p. di papa Francesco *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 e che è entrato in vigore *ad experimentum* per tre anni il 1° giugno scorso, e che si colloca nell'ambito della *notitia criminis* in una fase "preprocessuale".

Lungo gli anni, infatti, era emersa una duplice problematica: la difficoltà di riuscire a denunciare in modo efficace gli abusi subiti e al tempo stesso un'inerzia o persino una colpevole negligenza da parte di autorità ecclesiastiche chiamate ad intervenire in presenza di tali fatti delittuosi. Le espressioni di Benedetto XVI nella *Lettera* ai cattolici di Irlanda mostrano tutto il dolore per questa situazione: «Molti di voi avete sperimentato che, quando eravate sufficientemente coraggiosi per parlare di quanto vi era accaduto, nessuno vi ascoltava. Quelli di voi che avete subito abusi nei convitti dovete aver percepito che non vi era modo di fuggire dalle vostre sofferenze. (Lettera ai Cattolici di Irlanda 19 marzo 2010 n. 6).

E difatti uno dei punti più rilevanti anche se apparentemente sfuggenti dal punto di vista dell'obbligatorietà giuridica è di favorire la possibilità per le vit-

<sup>22</sup> Cfr. A. D'AURIA, *Il processo penale amministrativo. Rilievi critici*, in C. PAPALE (CUR.) *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Città del Vaticano 2018, 45-97.



time di poter accedere alla denuncia senza troppi ostacoli che sono già di per sé molto evidenti in chi ha subito un abuso per la concomitanza presenza di fattori (religiosi, famigliari, di contesto ecc.) che tendono a dissuadere una persona dal denunciare l'abuso che peraltro è sempre molto difficile da dimostrare. In questo senso un esempio di evoluzione su questa problematica è quella legata alla cosiddetta notizia del delitto indicata nel can. 1717 CIC che stabilisce: «ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile di un delitto (*notitia saltem verisimilis*)». Quando fu inviata da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2011 una lettera per aiutare le Conferenze episcopali nella preparazione di Linee guida per il trattamento dei casi di abuso di minori da parte di chierici si indicava: «Se l'accusa è ritenuta credibile». Nelle Linee guida adottate da papa Francesco il 26 marzo 2019, per il Vicariato della Città del Vaticano al n. F6 si stabilisce invece: «ogniqualevolta la notizia di reato non sia manifestamente infondata» e così pure il m.p. *Vos estis lux mundi* all'art. 10 §1: «Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine». In altre parole poiché questi delitti raramente avvengono in presenza di testimoni occorre solo scartare l'indagine previa in caso di manifesta impossibilità del delitto, ma anche in questo caso, come indicato in precedenza, viene "interpretato" il dettato del can. 1717 secondo la prassi della CDF lasciandolo inalterato.

Accanto all'atteggiamento nei confronti di coloro che si presentano come vittime di abuso, e anche in questo caso si può notare l'evoluzione dalla Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 2011 in cui si affermava: «La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica» al testo delle Linee guida del 2019 del Vicariato della Città del Vaticano (F1): «Coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito ecclesiale, nonché i loro familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati», viene stabilito nel m.p. *Vos estis lux mundi* (art. 3) un obbligo di segnalazione per i chierici o i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica qualora avessero notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'art. 1 del m.p. stesso.

Quest'obbligo, che grava su coloro che in forza del ministero o della consacrazione sono al servizio del Popolo di Dio (Proemio), ha la sua ragion d'essere nella responsabilità verso la santità della Chiesa e quindi deve rispettare quanto collegato con il ministero esercitato che è peraltro la prima responsabilità verso la santità della Chiesa. Infatti l'art. 3 richiama il can. 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO che, non solo dispensa i chierici da testimoniare su quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero, ma rimanda anche al can. 1550 §2 n. 2

CIC e 1231 §2 n. 2 CCEO che in modo tassativo ritiene incapaci i sacerdoti di essere testi «per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi tutto ciò che da chiunque e in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità».

Oggetto della segnalazione sono due gruppi di comportamenti: i delitti elencati alla lettera a) che ricomprendono un ventaglio di fattispecie criminose più ampio sia di quanto indicato nel can. 1395 §2 CIC sia nel m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* art. 6 §1. La maggior ampiezza è data anche dai soggetti inclusi che non sono solo i chierici ma anche i membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, nel qual caso persone di entrambi i sessi. Le vittime possono essere adulti in caso di violenza, minacce o abuso di autorità (il can. 1395 §2 si limita a indicare violenza o minacce ma non abuso di autorità) costretti a compiere o a subire atti sessuali (i); sono poi indicati gli atti sessuali compiuti con minore o persona vulnerabile (ii). Pur mantenendo distinte le figure del minore (un'età inferiore a diciotto anni o per legge ad essa equiparata) e della persona vulnerabile, senza operare una diretta equiparazione come fa invece il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* sebbene equipari al minore solamente la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, viene adottata la definizione giuridica stabilita nella Legge CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato Città del Vaticano del 26 marzo 2019 stabilendo che è da considerarsi vulnerabile: «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa».

Infine risultano più ampie le fattispecie delittuose nel campo della pedopornografia (iii) rispetto a quanto stabilito nell'art. 6 §1, 2° del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, e sostanzialmente viene ripreso, in forma sintetica, l'art. 10 della Legge VIII “Norme complementari in materia penale” dell'11 luglio 2013. Tutto ciò richiederà senz'altro un'armonizzazione tra i vari testi normativi vigenti.

Alla lettera b) dell'art.1 §1 non si parla espressamente di delitti ma di “condotte”, «consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo». In questo caso i soggetti attivi di tali condotte, che a volte possono avere i connotati precisi dei delitti indicati nel can. 1389 sull'abuso della potestà o del ministero e della colpevole negligenza con danno altrui nell'espletamento del proprio incarico, sono quelli indicati nel successivo art. 6 ossia tutti coloro, dai Cardinali ai Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica di diritto pontificio, che a titolo diverso esercitano una diretta potestà ecclesiastica sui fedeli o godono

di giurisdizione ecclesiastica. Si tratta in sostanza di una disposizione sulla linea quanto disposto nell'art. 1 del m.p. "Come una madre amorevole" del 4 giugno 2016, specificandolo ulteriormente e rafforzandolo nell'includervi altri soggetti che godono di potestà di governo nel guidare comunità di fedeli. Ne deriva che l'obbligo di segnalazione indicato all'art. 3 comprende non solo i delitti di cui alla lettera a) ma pure le condotte di cui alla lettera b).

Ruotando intorno all'obbligo della segnalazione, con tutte le problematiche che comporta soprattutto la segnalazione delle "condotte" indicate nella lettera b), ne consegue che il m.p. si presenti soprattutto come una normativa di tipo "processuale", nel senso di disciplinare, con gli inevitabili limiti di una normativa universale ma destinata a situazioni ecclesiali molto diversificate, le dinamiche di queste segnalazioni, sia dal punto di vista della loro ricezione sia dal punto di vista del loro successivo trattamento, in modo che l'obbligo non resti semplicemente una dichiarazione di intenti, pur importante e lodevole, ma sia uno strumento efficace benché ovviamente perfezionabile.

Al primo punto, riguardante la ricezione delle segnalazioni, sono soprattutto dedicati gli artt. 2-4 del m.p. Essi si centrano soprattutto su due aspetti: accessibilità e completezza della segnalazione; tutela della persona segnalante. In questo senso l'art. 2 dispone che: «le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico». Al tempo stesso: «La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti». (art. 3 §4). Si tratta, infatti, di promuovere la responsabilità nella Chiesa non di incentivare dicerie incontrollate che possono causare un grave danno se non adeguatamente verificate.

La persona che effettua la segnalazione è tutelata specificamente dall'art. 4 al fine di evitare, salvo nel caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria di cui al can. 1390 CIC e 1452 1454 CCEO, ritorsioni o discriminazioni nei suoi confronti.

L'art. 3 del m.p. presenta un ampio ventaglio di persone idonee a ricevere la segnalazione: Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o un altro Ordinario tra quelli indicati al can. 134 CIC o 984 CCEO, oppure un'autorità ecclesiastica indicata negli artt. 8-9, tra le quali spicca la figura del Metropolita, nel caso di segnalazione riguardante un soggetto di cui all'art. 6, fatta salva sempre la possibilità di indirizzare alla Santa Sede la segnalazione, direttamente o tramite il Rappresentante pontificio.

Per quanto riguarda, invece, il successivo trattamento della segnalazione, occorre distinguere due situazioni differenti che giustificano il diverso approccio

del m.p. Quando si tratta, infatti della segnalazione di un delitto di cui all'art. 1 lettera a) riguardante un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, la procedura si svolge secondo le norme già esistenti sia che si tratti o meno di un delitto riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In certo senso il m.p. si limita a stabilire l'obbligatorietà di far giungere all'autorità ecclesiastica competente la *notitia criminis* per i delitti indicati ma non si sofferma sulla procedura.

Diverso è invece il caso in cui la segnalazione riguardi uno dei soggetti di cui all'art. 6 del m.p. nel qual caso, pur non modificando né trattando specificamente la procedura penale o amministrativa, vengono fissati alcuni elementi che paiono importanti in vista della sua effettiva applicazione, tra i quali mi pare sia da sottolineare quello concernente la tempistica segnalata negli artt. 10, 12 §9 e 14, in cui vengono stabiliti termini stringenti e verificabili per l'adempimento delle indagini, in modo da evitare che la segnalazione rimanga senza esito.

Il m.p. si chiude ribadendo che la sua applicazione non pregiudica in nessun modo la validità delle norme civili in materia stabilite nei vari luoghi, riguardanti soprattutto l'eventuale obbligo di denuncia alle autorità statali.

Questo m.p. sancisce un momento importante perché attraverso una normativa di indubbia incidenza nella vita ecclesiale, richiama in modo deciso e inequivocabile a una responsabilità ed alle sue conseguenze di fronte allo sforzo che la Chiesa sta portando avanti nel suo impegno di tutelare i minori e le persone vulnerabili.

Va comunque ricordato che tutto questo viene fatto senza modificare il CIC ma inserendo disposizioni extracodicali non derogatorie del Codice ma eventualmente integrative.

##### *5. Le facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione per il Clero.*

Tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009, il Santo Padre Benedetto XVI concesse delle facoltà speciali alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero che hanno costituito un ulteriore momento importante della normativa penale poiché presupponevano concretamente un ampliamento dell'ambito di applicazione della dimissione *ex officio* anche nei confronti delle facoltà concesse alla CDF il 7 febbraio 2003<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Queste facoltà sono state riportate insieme in lingua inglese in *Roman replies and CLSA advisory opinions* (2009) 37-52. In realtà già nel 1997 erano state concesse delle facoltà speciali alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli concernenti la possibilità di dimissione penale *ex officio* dallo stato clericale in determinati casi. Vi fu anche un tentativo, nel 1997, di

La considerazione unitaria di queste facoltà è giustificata dal fatto che sostanzialmente si equivalgono, anche se utilizzerò come riferimento le facoltà cronologicamente, anche se di poco, più recenti, ossia quelle concesse alla Congregazione per il Clero, dal momento che la lettera agli Ordinari che accompagna queste facoltà aiuta a comprendere i motivi ed anche le preoccupazioni che soggiacciono a questa disciplina che in più punti è fortemente derogatoria del dettato codiciale, ed anche perché sono state seguite a poco meno di un anno di distanza, da un'altra lettera in cui viene precisata la procedura da seguire in questi casi<sup>24</sup>.

Il contesto ecclesiale in cui queste facoltà sono state concesse richiama due aspetti fondamentali della vita del popolo di Dio, vale a dire le esigenze insite nella configurazione cristologica del ministro sacro e della sua missione e il cercare di venire incontro alle necessità dei Pastori, e segnatamente dei Vescovi, nel loro compito di tutelare e difendere la disciplina ecclesiale. Sono facoltà che non solo non favoriscono l'inerzia dei Pastori nella loro funzione di governo ma piuttosto possono costituire un ulteriore incentivo ad assumere la loro responsabilità pastorale nei confronti del popolo di Dio affidato alle loro cure. Certamente, si prende atto di situazioni in cui l'esercizio della funzione di governo nei riguardi di comportamenti scandalosi di chierici sia particolarmente difficile e spesso senza risultati apprezzabili non solo quanto al ravvedimento di detti chierici ma anche per ciò che concerne lo scandalo prodotto<sup>25</sup>.

predispone una normativa sulla dimissione *ex officio* di competenza della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, all'epoca il Dicastero competente a trattare della dispensa dagli obblighi assunti con la sacra ordinazione. Ne dà conto ARIEL DAVID BUSSO in un articolo dedicato espressamente al tema: *La dimisión del estado clerical ex officio de los clérigos no idoneos que han cometido delito grave y rechazan pedirla pro gratia en relación con el período de su formación sacerdotal*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 9 (2002) 39-50.

<sup>24</sup> Cfr. sull'argomento le ampie esposizioni fatte da D. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, in *Periodica* 99 (2010) 1-33, e da F.R. AZNAR GIL, *La expulsión del estado clerical por procedimiento administrativo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 67 (2010) 225-294. Il testo delle linee procedurali per l'applicazione delle facoltà si può trovare in *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 229-235 con il commento di F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 235-251.

<sup>25</sup> Come indica la lettera del 18 aprile 2009: «Tuttavia si deve rilevare che possono verificarsi situazioni di grave indisciplina da parte del clero, nelle quali ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti nel Codice di Diritto Canonico, non si dimostra sufficiente ed idoneo a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e far emendare il reo (cfr. can. 1341 CIC). Nell'intento di voler promuovere l'attuazione di quella *salus animarum*, che è suprema legge della Chiesa e di venire incontro a particolari esigenze sentite, anche con sofferenza, da non pochi Presuli nell'espletamento del loro quotidiano servizio di governo, questo Dicastero ha ritenuto opportuno sottoporre alla Sovrana considerazione la convenienza

Al tempo stesso occorre rilevare che dette facoltà costituiscono un ampliamento considerevole rispetto anche a quanto previsto dal m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* a partire dalle modifiche apportate nel 2003 e incluse nella versione del 2010. Infatti se la prima di queste facoltà concede la possibilità di trattare e presentare al Santo Padre per la dimissione *ex officio in poenam* i casi di chierici colpevoli dei delitti di cui ai cann. 1394 §1 e 1395 (ad eccezione del delitto di abuso su minori che resta di competenza della CDF), vale a dire riguarda delitti che di per sé possono comportare la dimissione dallo stato clericale, la seconda, dal canto suo, concede questa possibilità anche ai sensi del can. 1399 che è un canone di tutt'altro tenore tanto che, per la efficacia di questa facoltà, è stato necessario derogare a diverse disposizioni del Codice, e segnatamente ai cann. 1317, 1319, 1342 §2, e 1349 CIC, ossia a canoni che proibirebbero le modalità di costituzione e di applicazione di pene espiatorie perpetue (in particolare della dimissione dallo stato clericale) così come viene concesso nelle facoltà speciali.

Il can. 1399, infatti, collocato alla fine del libro VI del Codice, ha carattere di residualità e di eccezionalità, nel senso che da un lato può configurare come meritevoli di sanzione penale solo comportamenti non ritenuti tali dall'attuale ordinamento canonico ma solo se ricorre la simultanea presenza della speciale gravità e della necessità di prevenire o riparare gli scandali. Proprio per queste sue caratteristiche e per il regime giuridico cui le pene canoniche sono sottoposte, il can. 1399 non sembrava potesse avere grande operatività pratica<sup>26</sup>. Nell'attuale situazione, invece, con la contemporanea deroga dei canoni sopra menzionati, viene aperta la possibilità, almeno teorica, di poter infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale in casi molto ampi. E ciò attraverso una procedura amministrativa che termina con un decreto non soggetto a ricorso in quanto dato dal Sommo Pontefice.

Proprio per la eccezionalità di questa possibilità le facoltà in esame sono state sottoposte ad alcuni vincoli procedurali più stringenti rispetto, ad esempio, all'analogia facoltà contenuta nelle Norme *de gravioribus delictis*. Limiti

di concedere le seguenti Facoltà speciali, che, in data 30 gennaio u.s. il Sommo Pontefice ha concesso a questa Congregazione».

<sup>26</sup> A parte le questioni sollevate sul fatto che questo canone potesse rappresentare un *vulnus* al principio di legalità indicato dal can. 221 §3 (cfr. in tal senso C. BERNARDINI, *Osservazioni sul canone 1399*, in *Monitor Ecclesiasticus* 114 [1989]143-148), è proprio la sua operatività concreta ad essere stata messa in discussione, cfr. J. SANCHIS, *sub can. 1399*, in *Comentario Exégetico al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, IV/1, 1996, 595-598. Riprende in mano la questione sul principio di legalità G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in *Angelicum* 85 (2008) 267-287. Sullo stesso argomento, di recente G. SCIACCA, *Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, n. 11 (2019) 1-17 (accesso il 9 ottobre 2019)

che possono essere brevemente individuati da un lato nei requisiti per poter ricorrere a questa facoltà, e dall'altro nella procedura stessa. Al tempo stesso viene ribadito il dovere dei Pastori di esercitare a norma del diritto il loro dovere-diritto di intervenire di fronte a situazioni di scandalo.

Quanto al primo punto va segnalato che i delitti indicati, a differenza dei *delicta graviora* che sono soggetti ad una prescrizione ventennale ma al tempo stesso derogabile, mantengono i termini della prescrizione previsti nella normativa universale<sup>27</sup>, ossia 5 anni per i delitti stabiliti nei cann. 1394 e 1395, e 3 anni per le violazioni punibili ai sensi del can. 1399<sup>28</sup>. Inoltre l'eccezionalità dell'uso di queste facoltà è determinato sia dal tenore della *Lettera* agli Ordinari che dalle successive *Linee procedurali*. Ciò è particolarmente importante nel caso di violazione a norma del can. 1399, considerato il fatto che i cann. 1394 e 1395 includono la pena della dimissione dallo stato clericale come possibilità di fronte alla gravità della violazione e al permanere dello scandalo. In questa linea è stabilito che l'Ordinario presenti una: «Relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cfr. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333 CIC) ed i tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico contumace»<sup>29</sup>. Infine, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di difesa da parte del chierico accusato, esso viene ribadito nella *Lettera* agli Ordinari, richiamando anche il can. 1720, e nelle *Linee procedurali* è stabilito che tra i documenti da allegare vi sia l'interrogatorio del chierico, una sua dichiarazione autentica oppure la prova della sua irreperibilità o rifiuto a ricevere la citazione a comparire<sup>30</sup>. Ho tralasciato la terza facoltà speciale perché non appare direttamente penale o a causa di un delitto ma di un comportamento sicuramente illegittimo ma non specificamente penale.

<sup>27</sup> Ciò viene espressamente indicato sia nel n.6 della *Lettera* agli Ordinari in cui sono rese note queste facoltà, sia nella *Linee procedurali*, prot. n. 2010 0823, del 17 marzo 2010 inviate ugualmente agli Ordinari, indicanti le modalità da utilizzare e i documenti da allegare.

<sup>28</sup> Sebbene il can. 1399 sia preceduto dal titolo, un po' ambiguo, di «Norma generale», esso non deroga in alcun modo al regime giuridico previsto per le altre norme penali ed è soggetto a tutti i limiti legali previsti nella parte I del Libro VI, tra cui anche quello della prescrizione che viene fissata in tre anni dal can. 1362 in modo ordinario. Cfr. sulla questione TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, Prescrizione dell'azione criminale. Decreto definitivo. 16 febbraio 1993, Ragni, *Ponente*, in *Ius Ecclesiae* 6 (1994) 222-228.

<sup>29</sup> Cfr. *Linee procedurali. Documenti richiesti per l'Istruttoria di un procedimento per la prima e seconda facoltà speciale*, n.3.

<sup>30</sup> *Linee procedurali...*, n.5.



Comunque ci troviamo di fronte a delle facoltà molto ampie e comprensibili nel contesto di una situazione dai marcati caratteri di eccezionalità<sup>31</sup> e quindi forse legate ad una certa provvisorietà.

Concludendo questa panoramica penso si possano ricavare alcune indicazioni sulle prospettive del diritto penale canonico e conseguentemente sul suo assetto procedurale. Abbiamo assistito in questi anni ad una legislazione e ad una applicazione delle norme penali in un clima, per così dire, di emergenza, che ha inevitabilmente comportato delle forzature per rendere efficace e tempestivo l'intervento sanzionatorio. Forse nei prossimi anni vedremo un assestamento verso una situazione di normalità che, ad esempio, non comporti frequentemente l'intervento del Santo Padre con la dimissione *ex officio*. Questo però può avvenire solo se non si dimentica che non è esclusivo compito della Santa Sede e più concretamente della CDF o di altri Dicasteri la tutela del bene e dell'identità della Chiesa minacciato in modo più o meno intenso dai comportamenti delittuosi, ma che esso è dovere ineludibile di tutti i Pastori.

Al tempo stesso si è voluto mantenere l'impianto codiciale sia per quanto concerne il processo giudiziale che quello extragiudiziale con tasselli e aggiustamenti che non sempre offrono un quadro organico in cui districarsi in modo agevole ma facilmente ci si trova in difficoltà. Come anticipato prima, forse arriverà il momento di promulgare una legge propria per disciplinare in modo lineare ed organico queste materie.

<sup>31</sup> Nel caso della seconda facoltà, ossia quella di agire ai sensi del can. 1399, la *Lettera* ribadisce: «in casi veramente eccezionali ed urgenti, e di mancata volontà di ravvedimento da parte del reo, si potranno anche infliggere pene perpetue»

